## SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

## 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

# 11° RESOCONTO STENOGRAFICO

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1980

#### Presidenza del Presidente FINESSI

#### INDICE

#### Disegni di legge in sede deliberante

« Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole » (461-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

#### (Discussione e approvazione)

Presidente Pag. 73, 74, 75 e passi	m
CACCHIOLI (DC)	75
LAZZARI (Sin. Ind.)	75
MARTONI (PSDI), relatore alla Commis-	
sione	74
PISONI, sottosegretario di Stato per l'agri-	
coltura e le foreste	76
TALASSI GIORGI Renata (PCI)	74

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole » (461-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè sono trascorsi i termini regolamentari senza che la 6<sup>a</sup> e la 11<sup>a</sup> Commissione abbiano espresso il proprio parere, ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del Regolamento, possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Prego quindi il senatore Martoni di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

M A R T O N I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il provvedimento all'esame ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati la quale ha apportato delle modifiche al testo approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 dicembre 1979.

Nell'articolo unico da noi approvato si prevedeva: « La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra secondo i criteri stabi-

11° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

liti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1917, n. 817 ».

Presso l'altro ramo del Parlamento la Commissione agricoltura, dopo un esame svoltosi in sede di apposito comitato ristretto, ha introdotto una limitazione agli interventi della Cassa in favore delle cooperative dei lavoratori della terra inserendo, nel testo dell'articolo unico del provvedimento, una disposizione secondo cui gli interventi in questione possono avvenire « sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali ».

Dunque, mentre noi avevamo parificato, per l'accesso alle agevolazioni finanziarie, le cooperative al coltivatore diretto senza alcun limite, la Camera dei deputati ha reputato opportuno introdurre un limite alla partecipazione delle cooperative.

Non si può non rilevare che, con tale modifica, il riconoscimento dell'associazionismo quale strumento di sviluppo economico-sociale del settore agricolo, che si era voluto dare con il ripristino di una attività che la Cassa già svolgeva prima dell'entrata in vigore della legge n. 590 del 1965, esce in qualche modo ridimensionato.

Considerate comunque le obiettive condizioni finanziarie in cui opera attualmente la Cassa, ritengo che la modifica proposta dalla Camera possa essere accolta ed in tal senso rivolgo invito alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Martoni e dichiaro aperta la discussione generale.

TALASSI GIORGI RENATA. Signor Presidente, onorevoli senatori, preannuncio che, come Gruppo comunista, voteremo a favore del provvedimento in esame, concordando con le osservazioni dell'onorevole relatore circa l'esigenza che la normativa stessa sia rapidamente approvata.

Non possiamo tuttavia fare a meno di rilevare, con disappunto, che la modifica introdotta all'articolo unico dall'altro ramo del Parlamento è grave: infatti la limitazione del contributo finanziario alle cooperative, e quindi ai lavoratori agricoli dipendenti che si raggruppano in tali organismi, rappresenta una discriminazione che, a nostro avviso, ancora una volta sottolinea e pone in evidenza come l'associazionismo non venga favorito e privilegiato dalle disposizioni di legge.

Quando la nostra Commissione, il 20 dicembre 1979, ha approvato in prima lettura il provvedimento che ora ci ritorna dalla Camera, aveva giustamente messo in luce e valorizzato il passo in avanti compiuto nel parificare i lavoratori associati in cooperative ai lavoratori autonomi, per quanto concerne l'utilizzo dei benefici previsti dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

La « mutilazione » introdotta a questo riguardo dalla Camera ci trova, ripeto, perplessi e desideriamo esprimere apertamente questa nostra valutazione.

Noi riconosciamo dunque che il testo ha subìto un peggioramento, ma ci rendiamo anche conto dell'urgenza che il provvedimento venga approvato rapidamente; in tale situazione non possiamo che augurarci che, al più presto, si arrivi ad una nuova, complessiva regolamentazione dell'attività della Cassa, riservandoci, in quella occasione, di proporre tutte le modifiche che riteniamo necessarie per un suo migliore funzionamento.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, pur mantenendo la nostra valutazione critica nei confronti della modificazione introdotta nel provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, lo appoveremo ugualmente.

LAZZARI. Signor Presidente, a me pare che non possiamo astenerci dal fare qualche considerazione critica sul peggioramento introdotto dalla Camera al testo da noi licenziato nello scorso dicembre.

Direi che tale modifica rappresenta la prova concreta di un particolare modo di concepire la politica finanziaria nei confronti dell'agricoltura in quanto qui si viene a colpire uno degli aspetti che noi riteniamo più importanti per il futuro dell'agricoltura: la cooperazione. Un'agricoltura, infatti, che

11° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

non punti soprattutto sulla cooperazione non può avere nè spazio nè futuro.

Non è che non ci rendiamo conto che la proprietà dei singoli sia importante — abbiamo pieno rispetto per tale proprietà — ma riteniamo anche che questo sia ormai da considerare un capitolo storicamente chiuso: il futuro appartiene alla cooperazione, all'associazione!

Il peggioramento introdotto dalla Camera nel testo da noi approvato non va visto tanto come un fatto episodico; esso sta ad indicare un modo di concepire i finanziamenti in agricoltura estremamente preoccupante.

Ho ritenuto doveroso sottolineare questo aspetto del problema, signor Presidente, su cui ritengo che dovremo ritornare in quanto, se è vero che dovremo riprendere in esame tutto il problema della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è anche vero che in quell'occasione non potremo ignorare che ogni finanziamento, in agricoltura, deve posare su una base estremamente coerente che è quella dell'associazionismo e della cooperazione.

Mi rendo anch'io conto della urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento, ma ciò non deve esimerci dal sottolineare, ripeto, questa cattiva impostazione del provvedimento stesso che guarda, nel senso peggiore, al passato, senza tener conto di un disegno organico in base al quale noi riteniamo si possa costruire una agricoltura nuova e diversa.

C A C C H I O L I . Signor Presidente, solo poche parole per associarmi — a nome del gruppo della Democrazia cristiana — al voto favorevole che, presumibilmente, concluderà l'esame del provvedimento in discussione.

La legge n. 590 del 1965 mira soprattutto alla costituzione della piccola proprietà contadina; l'importante è favorire questa possibilità che asseconda anche lo sviluppo delle forme associative della cooperazione nel nostro ordinamento giuridico.

Il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dove è stato raggiunto un accordo tra le varie parti politiche in merito alle modifiche apportate al testo.

Aggiungo che, a mio avviso, il problema più importante da tener presente — che esula dall'ambito del provvedimento in esame ma che assume una grande rilevanza in prospettiva — è quello relativo al finanziamento dell'attività della Cassa; in proposito, dobbiamo qui rimarcare l'insufficienza dei finanziamenti riservati alla formazione della piccola proprietà contadina e mi pare sia quindi il caso di sottolineare l'esigenza che questo problema trovi al più presto un'adeguata risposta attraverso iniziative che la nostra Commissione dovrà assumere in futuro. Nel contempo, si dovrà pervenire ad una revisione e ad una ristrutturazione della stessa legge n. 650 anche alla luce delle nuove esigenze che si stanno via via evidenziando.

In tale prospettiva, pertanto, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo al testo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P I S O N I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame — che torna modificato al Senato dopo l'approvazione della Camera dei deputati — era stato predisposto e presentato al Parlamento dal Governo fin dalla passata legislatura.

Non desidero qui parteggiare nè per l'una nè per l'altra delle motivazioni emerse nel corso del dibattito; voglio soltanto esporre alla Commissione alcune ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad introdurre nel testo in esame le modificazioni di cui trattasi.

Non è stato certamente lo scarso interesse nei confronti della cooperazione agricola che ha indotto a ridurre al 20 per cento il limite massimo di intervento a favore delle cooperative, quanto il fatto che la proprietà indivisa rappresenta soltanto in alcune

11° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

regioni ben individuate qualcosa di concreto, mentre in altre parti d'Italia non costituisce nè un'attrattiva per gli operatori del settore nè qualche cosa che faccia bene sperare e prometta un progresso nell'agricoltura.

Questa è stata dunque la motivazione di fondo della limitazione dell'intervento, solo per la proprietà indivisa, nei limiti del 20 per cento; non scarsa considerazione, dunque, per la cooperazione e per le iniziative di carattere cooperativo.

A questa motivazione di fondo si è aggiunta poi una motivazione del tutto contingente relativa ai fondi a disposizione della Cassa; se immaginiamo il finanziamento di cooperative con un numero elevato di ettari (un finanziamento che interessa dunque centinaia e centinaia di ettari) è evidente che, con le dotazioni attuali della Cassa, si può correre il rischio di operare soltanto due o tre interventi nei limiti della disponibilità finanziaria di un anno limitando pertanto ogni intervento alla sola cooperazione ed escludendo tutti i singoli.

Non è, poi, sconosciuto che una corrente, un partito ha sempre privilegiato l'impresa diretto-coltivatrice in tutta la politica agricola condotta finora. Allora, se l'estensione alla cooperazione, alla proprietà indivisa, avesse escluso di fatto — e di fatto veniva ad escluderla per mancanza di fondi — la richiesta del coltivatore agricolo, sarebbe stata una contraddizione rispetto a tutta una serie di scelte operate fino a questo momento.

Queste sono le ragioni che hanno motivato la modifica della Camera, che io ritengo, tra l'altro, che non stravolga affatto il provvedimento. E qui mi rivolgo alla Commissione perchè eventualmente svolga un approfondimento nel senso di rivedere la filosofia di questo intervento e della Cassa. Non è più proponibile, con i prezzi di oggi, un intervento così come è concepito dalla Cassa, con l'acquisto in proprio dei terreni e poi la rivendita presso gli interessati rateizzando il prezzo. Sappiamo benissimo che il prezzo a cui la Cassa acquista non è quello reale e sappiamo che poi chi acqui-

sta a sua volta deve sopportare tutta una serie di differenze di prezzi e di oneri immediati che impongono, nei primi anni, condizioni veramente gravose. Bisogna, quindi, trasformare questo strumento in intervento con contributi in conto interessi, consentendo la possibilità di accedere ai mutui. Allora, si potrebbe ampliare di gran lunga, anche con dotazioni più limitate, la sfera di intervento della Cassa e far sì che la Cassa risponda veramente al suo scopo, in coerenza con la stessa filosofia che l'ha ispirata ma che oggi non trova più corrispondenza dato il tipo di prezzi che si praticano sul mercato dei terreni e le mutate condizioni. Ritengo che tutto ciò debba essere posto alla base di una generale revisione della normativa.

Fatte queste considerazioni, prendo atto con soddisfazione che da parte della Commissione è emerso l'intendimento di approvare il testo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura.

#### Articolo unico.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Doti. GIOVANNI BERTOLINI